

Pensioni: In attesa di quota 100 la legge di Bilancio n.145/2018 taglia l'indicizzazione delle pensioni

La riduzione al ribasso delle percentuali di indicizzazione delle pensioni per il triennio 2019-2021 obbligherà l'INPS ad un ricalcolo in negativo per molti pensionati

La prima sorpresa negativa del nuovo anno per una parte cospicua del "popolo dei pensionati" arriva dall' esecutivo gialloverde. La manovra prevede per gli anni dal 2019 al 2021 **un taglio della rivalutazione delle pensioni**, (art. 1, c. 260) che per effetto delle tempistiche di approvazione della legge, costringerà l'INPS ad un **operazione di ricalcolo degli importi interessati alla riduzione**. Gli assegni pensionistici, infatti non subiranno immediatamente le riduzioni derivanti dal nuovo meccanismo, previsto dalla manovra di bilancio, ma subiranno un conguaglio a debito nel corso dell'anno. L'Inps con una nota ha precisato che con un apposita circolare, dopo la pubblicazione della legge di bilancio in Gazzetta Ufficiale, **adotterà le modifiche dell'importo della rivalutazione** a carico dei pensioni interessati, indicando altresì le modalità di attuazione e le tempistiche per i conguagli a debito. L'Istituto per assicurare la continuità di pagamento dell'importo di pensione, rivalutato sulla base della norma precedente (vedi NI n. 229), aveva provveduto a elaborare gli importi delle pensioni "rinnovate" entro il mese di novembre 2018. I criteri utilizzati per il rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali sono riportati nella [circolare n. 122 del 27 dicembre 2018](#).

Le Pensioni interessate: La mini-stangata interessa solo i pensionati titolari di importi mensili superiori a € 1.522,26 lordi alla data del 31-12-2018, i quali dovranno restituire all'Inps nei prossimi mesi parte della rivalutazione erogata secondo la normativa prevista precedentemente ([legge 388/2000](#)). E' opportuno ricordare che la rivalutazione è calcolata con riferimento all'importo complessivo di tutti

In questo numero:

Pensioni: La legge di Bilancio taglia la rivalutazione delle pensioni,

Legge di Bilancio: Prima analisi dei provvedimenti in materia di welfare e pensioni,

Legge di Bilancio: Bozza del decreto Quota 100,

INPS: disponibile ai Patronati il tracciato per l'invio delle domande di disoccupazione agricola,

INPS: consultazione Estratto Conto Integrato online con estensione del servizio,

INPS: esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita e domanda di pensione,

INCA: notizie in pillole dal Tavolo Tecnico INPS - Patronati della Lombardia del 13-12-2018,

Immigrazione.

Prima mini-stangata contenuta nella legge di bilancio 2019: ai pensionati con importi lordi superiori a 4 volte il trattamento minimo è ridotto l'importo annuo di rivalutazione, peraltro già messo in pagamento dall'INPS nella rata di gennaio.

i **trattamenti pensionistici** fatti valere dal pensionato. I pensionati con **assegni di importo entro la predetta cifra di 1.522 euro, non sono interessati dalle nuove regole** della legge di bilancio 2019. E' importante far notare che senza le nuove disposizioni della legge di bilancio, le pensioni avrebbero ottenuto l'adeguamento nelle misure stabilite dalla legge 388/2000, pari al 90% dell'inflazione per gli assegni da 3 a 5 volte il minimo (cioè sino a 2.537,1€) e del 75% per la cifra superiore **con il ritorno alle fasce progressive** (più favorevoli). Il nuovo meccanismo contiene gli aumenti in misura compresa tra il 97% ed il 40% a seconda della classe dell'assegno **applicando la rivalutazione direttamente sulla fascia complessiva** del reddito pensionistico come sotto illustrato:

Importo pensione	% perequazione	% dell'aumento
Fino a € 1.522,26	1,1%	100%
da € 1522,27 a € 2.029,68	1,067%	97%
da € 2.029,69 a € 2.537,10	0,847%	77%
da € 2.537,11 a € 3.044,52	0,572%	52%
da € 3.044,53 a € 4.059,36	0,517%	47%
da € 4.059,37 a € 4.566,78	0,495%	45%
oltre € 4.566,79	0,440%	40%

Ad esempio, un pensionato con un importo lordo mensile di € 1.800,00, per effetto della nuova disposizione avrà una rivalutazione annua di € 249,73 rispetto ai preventivati € 253,37 (- 3,64 €). I sindacati dei pensionati hanno già adottato iniziative per contestare questi provvedimenti che rappresentano un biglietto da visita preoccupante per un governo autodefinitosi del cambiamento.

Legge di Bilancio: Prime note sui provvedimenti in materia di welfare e previdenza

In attesa di conoscere nel dettaglio i provvedimenti più attesi, la cui emanazione, stando all'agenda dei lavori dell'esecutivo, è prevista con appositi decreti entro la prima decade di gennaio, prendiamo atto di alcune norme di impatto minore introdotte dalla nuova disposizione.

Pensionamento editoria (c. 277): l'emendamento consente ai **poligrafici dipendenti di imprese editoriali in crisi** l'esenzione dall'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita. Per questa categoria sono fatte salve le regole di cui alla legge 416/1981, precedenti l'adozione del regolamento di armonizzazione (DPR 157/2013) adottato con la legge Fornero. Potranno accedere alla pensione i lavoratori che hanno maturato **32 anni di contribuzione in costanza di CIGS in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio ed il 31 maggio 2015.**

Ex lavoratori addetti a scoibentazione amianto (c. 279): Per i lavoratori che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa e risultano affetti da patologie amianto-correlate, vige la possibilità di accesso a pensione con i requisiti ante legge Fornero. Un emendamento alla legge di bilancio 2019 amplia tale possibilità a quei lavoratori che avevano trasferito la posizione assicurativa in una gestione diversa dal FPLD. Anche i lavoratori transitati nel pubblico impiego e nell'ex Ipost, che abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva, iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'AGO avranno accesso ai benefici.

Contributo di Solidarietà (c. 261): E' stato introdotto per un periodo di **cinque anni**, a partire dal 1° gennaio 2019, un **prelievo straordinario sulle pensioni dirette articolato** su cinque fasce in forma progressiva, a partire da 100mila euro lordi l'anno. Nella tabella è riportata la misura del nuovo contributo:

Importo lordo pensione	% riduzione per fasce
da € 100.000 a € 130.000	15%
da € 130.000,01 a € 200.000	25%
da € 200.000,01 a € 350.000	30%
da € 350.000,01 a € 500.000	35%
oltre € 500.000,01	40%

L'esborso interesserà **solo le pensioni dirette** del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'AGO e della Gestione separata. **Sono esclusi i trattamenti erogati dalle Casse Libero Professionali.**

Il prelievo **non si applica alle pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo**; inoltre saranno **esentate anche le pensioni dirette corrisposte alle vittime del dovere e del terrorismo.**

Indennizzo cessata attività commerciale (c. 283): Ripristinato l'accesso alla pensione di vecchiaia per **chi cessa definitivamente l'attività commerciale.** La norma in vigore sino al 31-12-2016 interesserà i soggetti titolari o collaboratori, di attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante; i gestori di bar e ristoranti, gli agenti e rappresentanti di commercio. Gli interessati devono **far valere almeno 62 anni d'età (57 anni se donne)**, ed un'iscrizione al momento della cessazione dell'attività **per almeno 5 anni**, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione commercianti Inps. La **misura dell'indennizzo** sarà quella del trattamento minimo di pensione nel FPLD, cioè **€ 513,00 nel 2019** per 13 mensilità, e spetta sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia. Per ottenere l'indennizzo è richiesta la restituzione della licenza e la cancellazione dal registro delle imprese.

Segue pg. 3

Maternità e Paternità

Congedo di Paternità (c. 278): La legge di bilancio proroga il **congedo obbligatorio di paternità** per il 2019 con **l'aumento dei giorni fruibili da quattro a cinque**. Il congedo va sempre fruito entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Rimane poi la possibilità per il padre lavoratore dipendente di astenersi per **un periodo ulteriore di un giorno**, previo accordo con la madre, sottraendolo al periodo di congedo di maternità spettante a quest'ultima. In conclusione nel 2019 i giorni di congedo possono arrivare sino a sei.

Bonus per la fruizione degli asili nido (c. 488): Per il triennio 2019-2021 l'importo del buono aumenta passando dagli attuali € 1.000 a € 1.500 annui, da parametrare sempre per undici mesi l'anno. Ricordiamo che il bonus è richiesto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati per ciascun bimbo nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in poi e può essere percepito per un **massimo di un triennio** visto che si riferisce alla platea dei **bimbi tra gli 0 e 3 anni**, è incompatibile con la fruizione del voucher baby sitting.

Congedo di maternità (c. 485): La nuova disposizione amplia ulteriormente la già prevista flessibilità per l'astensione in congedo di maternità e rende possibile **rimanere sul posto di lavoro sino alla data del parto**, utilizzando così per intero i cinque mesi del congedo obbligatorio per il successivo periodo. Per scegliere questa opzione servirà però che **il medico competente certifichi l'assenza di rischi per la salute della madre e del nascituro e attesti che l'opzione non porti pregiudizio alla salute della donna e del bambino**.

Flat tax per pensionati stranieri (c. 273): Una novità assoluta rivolta ai pensionati interviene nel nostro panorama fiscale, **le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri**, che **trasferiscono in Italia la propria residenza**, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni **Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia**, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, potranno optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, ad **un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7%** per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione. L'opzione è esercitabile da soggetti di nazionalità italiana o estera, che risiedono all'estero titolari di una pensione erogata da Stato estero a valere su tutti i redditi prodotti all'estero. Lo stato di provenienza deve aver in corso un accordo di cooperazione amministrativa con l'Italia. L'opzione per il regime fiscale più favorevole avverrà **nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed avrà **efficacia da tale periodo d'imposta per i successivi cinque anni**. Non potranno rientrare in questa norma i numerosi pensionati, titolari di pensione italiana, che hanno trasferito la residenza all'estero in paesi che hanno previsto la detassazione totale della pensione

italiana.

Polizza casalinghe INAIL (c. 534): Novità in tema di assicurazione che tutela i casi di infortunio domestico. Ricordiamo che è rivolta a persone di ambedue i sessi, che abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 65 anni compiuti, prive di un rapporto di lavoro, che svolgano tali mansioni in modo continuativo, abituale ed esclusivo. La legge di Bilancio ha disposto **l'aumento del premio assicurativo da 12 a 24 €** annui e l'innalzamento **da 65 a 67 anni di età dei soggetti** che hanno l'obbligo di iscrizione. In compenso **scende dal 27% al 16%** la percentuale di inabilità che dà diritto all'indennizzo in rendita e sono previsti **€ 300 di una tantum** qualora l'infortunio determini un inabilità permanente compresa tra il **6 e il 15%**.

Mobilità in deroga per 12 mesi (c. 251): Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e che non hanno diritto all'indennità NASpl è riconosciuto, nel limite massimo di 12 mesi, il trattamento di mobilità in deroga. A tali lavoratori, dal 1° gennaio 2019, saranno applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale e comunicate al Ministero del lavoro e all'ANPAL.

Legge di Stabilità 2019: La bozza di Decreto per Quota 100 e Reddito di Cittadinanza

E' stata pubblicata la bozza del Decreto Legge contenente **disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e gli interventi in materia pensionistica per la "Quota 100"**. Ovviamente **non si tratta della versione definitiva, ma di una bozza che potrebbe subire modifiche** a seguito della discussione in Consiglio dei ministri prevista per questa settimana.

INPS: è disponibile ai Patronati il tracciato per l'invio delle domande di disoccupazione agricola

L'INPS ha pubblicato il [msg n. 16 del 03-01-2019](#) con il quale informa di aver reso disponibile alle strutture nazionali degli Enti di Patronato il tracciato informatico per consentire l'inoltro delle domande telematiche di DS Agricola e di A.n.f. per l'anno di competenza 2018.

INPS: consultazione Estratto Conto Integrato online con estensione del servizio

L'INPS con il [msg n. 4842 del 28-12-2018](#), fornisce le informazioni relative agli aggiornamenti apportati all'applicazione **Nuova Passweb** e al manuale interattivo pubblicato sul Portale INPS. dell'applicazione informatica, che consente alle amministrazioni pubbliche di consultare la banca dati delle posizioni assicurative dei propri dipendenti iscritti all'INPS, di correggere,

[Segue pg.4](#)

completare e certificare le posizioni per ciò che riguarda i servizi utili e le retribuzioni al fine di fornire un estratto contributivo attendibile. Gli aggiornamenti riguardano sia le funzioni disponibili agli operatori di sede e di ente sia quelle disponibili all'amministratore di Posizione Assicurativa (PA).

INPS: esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita e domanda di pensione

L'INPS ha emanato il [msg. n. 4804 del 21 dicembre 2018](#), e la [circ. n. 126 del 28 dicembre 2018](#), con il quale indica la procedura e i requisiti da far valere per ottenere **l'esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita** per l'anno **2019** rivolta ai dipendenti occupati in **lavori usuranti, notturni e agli addetti alle mansioni gravose**. Tra le varie indicazioni è specificato che il **requisito contributivo dei 30 anni deve essere maturato nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico**. Nel msg 4808 sono indicate le modalità di presentazione delle **domande di pensione**. **Queste disposizioni potrebbero subire variazioni in funzione delle novità previste dal decreto attuativo di Quota 100**.

INCA: notizie in pillole dal Tavolo Tecnico INPS - Patronati della Lombardia del 13-12-2018

Forniamo ai nostri lettori a partire da questo numero di NI alcune risposte a quesiti posti al tavolo tecnico tenutosi a Milano il 13 dicembre u.s. tra l'INPS e Patronati della Lombardia. Si tratta di indicazioni utili ad orientare il lavoro quotidiano di ufficio.

APE Sociale e pensione estera: Si è chiesto se un soggetto titolare di APE sociale, che durante il periodo di godimento della stessa matura i requisiti per ottenere una prestazione pensionistica diretta estera perderà il diritto all'APE.

Risposta: Aver raggiunto i requisiti per il diritto a pensione estera non determina la decadenza dall' APE Sociale. E' necessario però differire la decorrenza della prestazione pensionistica estera poiché la titolarità di pensione estera, di qualunque importo, provoca la decadenza della prestazione.

Cumulo assegno ordinario di invalidità e reddito da lavoro: E' stato chiesto se in caso di attività lavorativa svolta a part - time da un titolare di Assegno Ordinario di Invalidità, la trattenuta prevista dall' art. 10 D. Lgs. 503/1992 debba essere riproporzionata.

Risposta: In questo caso le trattenute devono essere riparametrate su base oraria. Riferimento: circolare 91/1995 che si riferisce anche agli assegni di invalidità e non solo a vecchiaia e anzianità

Immigrazione

Minori non accompagnati

Le novità del Decreto sicurezza

Nel numero 229 del 12.12.2018 della Newsletter INCA - Lombardia, non è stata evidenziata la norma contenuta nella Legge 132/2018 che ha modificato l'art. 32 comma 1bis del TUI relativo alle modalità di conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento del 18mo anno del minore non accompagnato. Il comma 1bis dell'art. 32 nella versione in vigore prima dell'approvazione della Legge di conversione predetta, prevedeva che il mancato rilascio del parere della DG Immigrazione non potesse legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno in possesso del minore non accompagnato diventato maggiorenne. Era previsto inoltre che se la DG Immigrazione non avesse risposto alla richiesta di parere entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il silenzio valeva come parere positivo e dunque la Questura, in presenza degli altri requisiti, avrebbe dovuto rilasciare il permesso di soggiorno al cittadino straniero neo maggiorenne. La legge 132/18 di conversione del d.l. 113/18 ha abrogato tali disposizioni. Per chiarezza, si riporta il [testo dell'art 32 TUI modificato dalla Legge 132/2018](#)

Decreto sicurezza

Le disposizioni della Commissione Nazionale per il diritto di asilo

Il 2.01.2019, la Commissione Nazionale per il diritto di asilo ha adottato una [circolare](#) con la quale vengono presentate le novità introdotte dal DL 113/2018 convertito nella Legge 132/2018.

Assistenza sanitaria per i minori senza permesso di soggiorno

Le nuove disposizioni della Regione Lombardia

La DGR n° XI/1046 del 17.12.2018 della Regione Lombardia (si veda l'[estratto della norma](#)) prevede che la sperimentazione relativa all'assistenza sanitaria riconosciuta ai minori stranieri privi di permesso di soggiorno è da considerarsi conclusa e che l'iscrizione degli stessi soggetti viene assunta in via definitiva a partire dal 1.01.2019, alle stesse condizioni e modalità già previste dalla [nota del 21.01.2014](#) della Regione Lombardia. Viene stabilito inoltre che al compimento del 14° anno e fino al 18° i minori stranieri irregolari potranno accedere anche ai medici di medicina generale con le stesse modalità previste per l'accesso ai pediatri di libera scelta. Ai minori stranieri verrà assegnato un codice STP in fase di iscrizione; per i minori comunitari restano valide le indicazioni contenute nella nota del 21.01.2014. Per completezza di informazione si richiama anche la [nota del 12.02.2014](#) della Regione Lombardia.

Isee e documentazione aggiuntiva

Accolto il ricorso presentato contro il Comune di Palazzago

Dopo la pronuncia del Tribunale di Milano che ha ordinato al Comune di Lodi di modificare il regolamento discriminatorio che prevedeva la richiesta di documenti aggiuntivi per gli stranieri, cade anche il regolamento di Palazzago che, nell'agosto 2017, era stato modificato per introdurre una previsione analoga a quella di Lodi. Il caso di Palazzago è ancora più eclatante perché il Comune ha preteso di applicare la richiesta di documenti dei paesi di origine non solo alle prestazioni comunali, ma anche a quelle regolate da norme nazionali (assegno di maternità e assegno famiglie numerose) per le quali la legge prevede la presentazione della domanda al Comune sulla base dell'ISEE e il pagamento a carico dell'INPS. Un cittadino marocchino si è quindi visto respingere la domanda di assegno al nucleo familiare numeroso perché, pur essendo in possesso di un ISEE inferiore ai limiti di legge, non aveva presentato i documenti del paese di origine. Tramite la CGIL di Bergamo e con l'assistenza dei legali dell'ASGI, l'interessato ha promosso ricorso al Tribunale di Bergamo che il 20.12.2018 ha depositato la [decisione](#) con la quale ha dichiarato discriminatorio il comportamento del Comune per aver ritenuto incompleta la domanda di assegno per le famiglie numerose per il fatto di non aver presentato certificazioni o attestazioni rilasciati dalla competente autorità estera relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare, ordinando al Comune di accogliere la domanda dell'interessato.

Assegno di maternità dei Comuni

Prescrizione annuale di cui all'art. 6 L. 138/1943

Con la [sentenza del 19.12.2018](#), la Corte di Appello di Torino ha stabilito che il diritto alla indennità di maternità di base di cui all'art. 74 Dlgs 151/01 non è soggetto al termine di prescrizione di un anno di cui all'art. 6 L. 138/43 che è applicabile alla sola indennità di maternità ordinaria. Pertanto lo straniero titolare di permesso unico lavoro, al quale detta indennità spetta per effetto dell'art. 12 direttiva UE 2011/98, ha diritto di ottenerla anche se, dopo aver tempestivamente proposto domanda al Comune di residenza entro 6 mesi

dalla nascita del figlio, ha poi lasciato decorrere oltre un anno prima di agire in giudizio (fonte Asgi).

Decreto Fiscale

Assegno natalità – Caporalato – Imposta sui trasferimenti di denaro all'estero

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 293 del 18.12.2018 è stata pubblicata la Legge 136/2018 di conversione del DL 119/2018 (cd Decreto Fiscale).

- L'art. 23-quater prevede che l'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è aumentato del 20 per cento.
- L'art. 25-quater introduce nuove disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato.
- L'art. 25-novies prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2019 è istituita un'imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, nella misura pari all'1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10.

[Clicca qui](#) per leggere gli articoli citati della Legge 136/2018.

Materiali

Asgi - "[Quali percorsi per i minori non accompagnati in seguito all'abrogazione del permesso per motivi umanitari?](#)" - scheda per i tutori e gli operatori che seguono minori non accompagnati - [allegato](#)



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)